

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2277 del 11/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SAN NICOLO', LOC. CATTAGNINA - VIA CALABRIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2373 del 10/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SAN NICOLO', LOC. CATTAGNINA - VIA CALABRIA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A. (C.F. 01659160335), trasmessa dallo S Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota del 27/12/2017 (prot. Arpae n. 16196 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso, anche d'importazione ed esportazione, ed al dettaglio di caffè, thé camomilla e zucchero in genere, nonché la torrefazione del caffè" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota n. 737 del 17.1.2018 (prot. Arpae n. 652 del 17.1.2018) con cui il SUAP trasmetteva documentazione integrativa volontariamente prodotta dall'Azienda con cui viene, tra l'altro, dichiarato che le attività attualmente svolte in comune di Piacenza via Guicciardini n. 16 saranno trasferite in Comune di Rottofreno;
- la nota n. 2502 del 21.2.2018 (prot. Arpae n. 2839 del 21.2.2018) con cui il SUAP trasmetteva documentazione prodotta dall'Azienda a seguito della verifica di correttezza formale;
- la nota n. 2998 del 2.3.2018 (prot. Arpae n. 3563 del 5.3.2018) con cui il SUAP trasmetteva la previsione di impatto acustico ad integrazione dell'istanza;
- la nota del 21.3.2018 pervenuta direttamente dall'Azienda (prot. Arpae n. 5026 del 26.3.2018) con cui era esclusa la presenza di scarichi idrici di acque industriali;

ATTESO che l'istanza della Ditta in parola, anche alla luce delle integrazioni fornite, riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- le emissioni provengono dalla tostatura del caffè (E1) e dal suo raffreddamento ad aria (E2);
- viene esclusa la formazione di emissione diffuse dallo stoccaggio dei chicchi di caffè nei silos;
- alle integrazioni acquisite in data 21.2.2018 prot. 2839 sono allegati i certificati di analisi effettuati sugli impianti da trasferire dal Comune di Piacenza;
- lo stabilimento sito in Comune di Piacenza è stato autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 864 del 7.5.2012 in capo alla ditta LA MESSICANA srl, a cui è subentrata la ditta CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA SPA (nota n. 87471 del 20.10.2015 del Comune di Piacenza relativa alla voltura dell'autorizzazione);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 13.4.2018, prot. n. 30778 (prot. Arpae n. 6167 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza formulava parere favorevole;
- nota n. 5094 del 16.4.2018 (prot. Arpae n. 6276 del 17.4.2018) con cui il Comune di Rottofreno esprimeva nulla osta al rilascio dell'AUA in quanto, dal punto di vista urbanistico-ambientale l'attività risulta compatibile sia con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali sia con le disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale. Contestualmente veniva precisato che l'insediamento produttivo genera solo scarichi di acque reflue classificabili come domestiche e recapitate in pubblica fognatura e che tutte le acque meteoriche confluiscono in una trincea drenante con scarico di troppo pieno nella linea delle acque chiare della fognatura pubblica di via Friuli;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 18/4/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché i chiarimenti forniti dalla rappresentante della Ditta (la quale precisava che la portata, come da certificati di analisi prodotti, può superare di poco i 1300 Nm³/h, pertanto chiedeva che venisse definito un valore massimo di 1500 Nm³/h) - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA SPA, per l'attività di "commercio all'ingrosso, anche d'importazione ed esportazione, ed al dettaglio di caffè, thé camomilla e zucchero in genere, nonché la torrefazione del caffè" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A.** (C.F. 01659160335) - avente sede legale in Comune di Milano (MI), via Cantù n. 1 - per l'attività di "commercio all'ingrosso, anche d'importazione ed

esportazione, ed al dettaglio di caffè, thé camomilla e zucchero in genere, nonché la torrefazione del caffè” da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Fraz. San Nicolò, Loc. Cattagnina – via Calabria a seguito del trasferimento degli impianti precedentemente ubicati in Comune di Piacenza ed autorizzati con il provvedimento richiamato nelle premesse del presente atto. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l’impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 TOSTATRICE

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima settimanale	260	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50	mg/Nm ³
Di cui aldeidi	20	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Portata massima	2200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima settimanale	260	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	50	mg/Nm ³
Di cui aldeidi	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³

- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l’accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come C_{tot}** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
 - metodo EPA TO-11 A per la determinazione delle **aldeidi**;
- il limite di emissione dei COV espressi come C_{tot} è da intendersi come C detratto il metano;
- i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti precedenti;
- la data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa e di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo

competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore deve comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo** che a partire dalla messa in esercizio degli impianti da trasferirsi in Comune di Rottofreno, dovranno cessare le emissioni derivanti dallo stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 864 del 7.5.2012;
4. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.